



## LEGGE DI BILANCIO 2025

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305, supplemento ordinario n. 43 del 31 dicembre 2024 la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", cosiddetta Legge di Bilancio 2025. Il provvedimento come previsto entra in vigore il 1° gennaio 2025, ovvero successivamente alla pubblicazione di eventuali decreti attuativi.

Nello studio che segue sono elencate, in maniera sintetica, le principali disposizioni di carattere agevolativo, fiscale, previdenziale e familiare. Sarà cura dello studio approfondire gli argomenti di maggior interesse con successive circolari monotematiche.

1

### REVISIONE ALIQUOTE IRPEF- ART. 1 C. 2 - 9

Il comma 2, lettera a) rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF, modificando l'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986), secondo quanto già disposto, con riferimento all'anno 2024, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023. Sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall'anno 2025, per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:

- fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Il comma 2 lettera b), modificando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.

Conseguentemente alla previsione appena descritta il comma 3, al fine di sterilizzare l'effetto dell'aumento delle detrazioni per lavoro dipendente previste per i redditi fino a 15.000 euro, modifica l'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, prevedendo che l'importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo venga diminuita dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno (ossia all'importo della detrazione riconosciuta ai sensi della lettera b) del comma 1, appena commentata).

Il comma 4 riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 49 del TUIR), che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Il comma 6, a sua volta, riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 49 del TUIR), che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.



In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l'importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

#### **RIORDINO DELLE DETRAZIONI FISCALI - ART. 1 C. 10**

Il comma 10 dell'articolo 1 introduce l'articolo 16-ter, prevedono, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni. Sono altresì esclusi anche gli investimenti in start-up e Pmi innovative. La detrazione potrà arrivare fino a un massimo di euro 14.000 nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sarà di 8.000 euro.

#### **DETRAZIONI FIGLI A CARICO - ART. 1 C. 11**

E' previsto che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età compresa tra i 21 anni e i 30 anni, salvo nel caso di disabilità accertata per cui non si considera tale limite di età.

Infine, viene esclusa dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

#### **LIMITI FRUIBILITA' REGIME FORFETTARIO - ART. 1 C. 12**

Viene innalzata da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente, ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oltrepassata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario.

#### **DETRAZIONE SPESE DI ISTRUZIONE- ART. 1 C. 13**

Passa da 800 euro a 1.000 euro il limite massimo di spesa detraibile, per alunno o studente, ai fini dell'imposta sui redditi per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. La detrazione è ammissibile per la frequenza degli istituti di cui all'articolo 1, L. 62/2000.

#### **DIGITAL TAX SERVICE- ART. 1 C. 21 - 22**

Viene ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta intervenendo sull'articolo 1, comma 36, L. 145/2018, che ricomprende gli esercenti attività d'impresa che realizzano, nel territorio dello Stato, ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:

- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicità *online*);
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti);
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale;



- realizzano, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d'imposta, un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro.

Ai fini del versamento, sostituendo il successivo comma 42, in luogo dell'attuale versamento dell'imposta in una unica soluzione, viene previsto un acconto, da versare entro il 30 novembre dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente. Conseguentemente, il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di corresponsione dell'acconto. Infine, per ragioni di coordinamento normativo, le medesime modifiche vengono previste agli articoli 64 e 75, D.Lgs. 174/2024.

3

### **IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZA FINANZIARIE - ART. 1 C. 23**

Con una norma di interpretazione autentica, è stabilito che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all'articolo 5, D.Lgs. 461/1997 è pari al 26%.

### **TASSAZIONE CRIPTO ATTIVITA' - ART. 1 C. 24 - 29**

A decorrere dalle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir, realizzati dal 1° gennaio 2026, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è elevata al 33%. Viene, inoltre, eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, è introdotta la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva il termine diventa il 30 novembre 2025, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. Infine, con riferimento alle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, è prevista l'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del richiamato articolo 68, comma 9-bis, Tuir.

### **RIDETERMINAZIONE VALORI TERRENI E PARTECIPAZIONI - ART. 1 C. 30**

Viene prevista a regime la possibilità di procedere, ai fini della determinazione dei redditi diversi, alla rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni. Pertanto, ogni anno i contribuenti potranno rivalutare i beni posseduti predisponendo una perizia giurata redatta da un professionista abilitato (non necessaria per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati) e pagando l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre.

In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione:

- le partecipazioni negoziate e non;
- i terreni edificabili e con destinazione agricola

posseduti dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al giuramento della perizia e al versamento di apposita imposta sostitutiva che passa dal 16% al 18%.

### **ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI - ART. 1 C. 31 - 36**

La legge di bilancio ripropone l'agevolazione che consente di assegnare o cedere in maniera agevolata i beni dell'impresa ai soci, nonché di trasformare le società commerciali in società semplici.



L'agevolazione si applica ai soci che erano iscritti a libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che si iscrivano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Gli atti di assegnazione/cessione o trasformazione dovranno essere stipulati entro il 30 settembre 2025.

I beni agevolati sono:

- tutti gli immobili ad eccezione di quelli strumentali per destinazione o utilizzati dalla società nell'esercizio della propria impresa;
- i beni mobili iscritti nei pubblici registri (ad esempio auto, natanti e aeromobili) non utilizzati nell'attività propria dell'impresa.

La tassazione è la seguente:

- Se dall'assegnazione/cessione emergono plusvalenze, queste sono tassate all'8% (10,5% nel caso di società non operative).
- Se vengono annullate riserve in sospensione di imposta, è dovuta un'imposta pari al 13% delle riserve annullate.
- le aliquote dell'imposta proporzionale di registro sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; se invece sulla cessione è dovuta l'IVA non sono previste agevolazioni.

Le eventuali imposte sostitutive sulle plusvalenze e sull'annullamento di riserve in sospensione di imposta andranno versate per il 60% entro il 30 settembre 2025 e per il restante 40% entro il 30 novembre 2025.

#### **ESTROMISSIONE BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI - ART. 1 C. 37**

Gli imprenditori individuali possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all'articolo 43, Tuir. A tal fine, i beni:

- devono essere posseduti al 31 ottobre 2024;
- devono essere esclusi tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

L'estromissione prevede il versamento di una imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

#### **IVA SU PRESTAZIONI DI FORMAZIONE RESE AI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - ART. 1 C. 38 - 44**

Sono imponibili Iva le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 276/2003, le c.d. agenzie per il lavoro, da parte di enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito; tuttavia, sono fatti salvi i comportamenti antecedenti alla presente Legge da parte dei contribuenti, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

#### **AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI IN USO PROMISCOO AI DIPENDENTI-ART. 1 C. 48**

Viene sostituita la lettera a), articolo 51, comma 4, Tuir, prevedendo che ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova



immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

#### **DETRAZIONI DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - ART. 1 C. 54 - 56**

Il comma 54 introduce una modifica all'art. 16-bis, comma 3-ter, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, anticipando di fatto di un triennio la riduzione al 30% dell'aliquota di detrazione per le spese agevolate di cui alla norma medesima (escluse quelle di cui al comma 3-bis) sostenute dal 1 gennaio 2025 (termine originariamente indicato nel 1 gennaio 2028) al 31 dicembre 2033.

Vengono rimodulati i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Il comma 55 prevede alcune modificazioni al D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 3 agosto 2013) in tema di prestazione energetica nell'edilizia.

Si interviene sulla disciplina del superbonus circa i requisiti necessari per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nel 2025 e sulla possibilità di ripartire in 10 quote annuali quelle sostenute nel 2023.

#### **REVERSE CHARGE NEI CONTRATTI DI APPALTO PER LA MOVIMENTAZIONE DI MERCI - ART. 1 C. 57 - 63**

Previa rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Unione Europea, all'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, viene sostituita la lettera *a-quinquies*) prevedendo che l'inversione contabile si applica anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad *a-quater*), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, con l'esclusione delle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. 276/2003.

#### **PAGAMENTI EFFETTUATI CON STRUMENTI ELETTRONICI - ART. 1 C. 66 - 67**

Viene stabilito che in caso di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo. A tal fine, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi a quanto sopra entro 180 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2025.

#### **INDICAZIONE CIN NELLA INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - ART. 1 C. 78 - 79**

È stabilito che con provvedimenti dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di indicazione del CIN (codice identificativo nazionale) di cui all'articolo 13-ter, D.Lgs. 145/2023, nelle dichiarazioni fiscali e nella CU (Certificazione Unica). Il CIN è indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità



immobiliari da locare. Inoltre, modificando il comma 11, è previsto che ai fini del rafforzamento delle attività di analisi, i risultati dei controlli degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l'unità immobiliare concessa in locazione, sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.

#### **FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE - ART. 1 C. 80**

Viene modificato l'articolo 1, D.Lgs. 127/2015, prevedendo che i *file* delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 18, D.Lgs. 504/1995 (prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette di cui al citato Testo Unico accise). Ne deriva che anche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la *privacy*, adotta idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo.

#### **DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA - ART. 1 C. 81 - 83**

Viene previsto che, a decorrere dall'esercizio 2025, le spese di rappresentanza (incluse le spese per omaggi) e le spese di trasferta siano deducibili **solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabili** (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

In particolare, con riferimento alle spese di trasferta, la novità normativa di applica:

- alle spese di vitto e alloggio
- ai rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea

sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea i servizi di taxi e noleggio con conducente (NCC) effettuati con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

La modifica normativa non impatta sui "limiti" di deducibilità delle due tipologie di spesa attualmente previsti dal TUIR, e pertanto:

- la deducibilità delle spese di rappresentanza va verificata parametrando l'entità delle stesse ai ricavi conseguiti;
- i rimborsi analitici per le spese di vitto e alloggio corrisposti ai dipendenti continueranno a essere deducibili nel limite di 180,76 euro al giorno per le trasferte effettuate in Italia e di 258,23 euro al giorno per le trasferte effettuate all'estero

Entrambe le novità si applicano sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e professionisti.

#### **IMPOSTA DI BOLLO ASSICURAZIONI SULLA VITA - ART. 1 C. 87 - 88**

Viene previsto che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo (2 per mille) di cui all'articolo 13, comma 2-ter, Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall'articolo 4, D.M. 24 maggio 2012. Ai fini del versamento, per i contratti di



assicurazione sulla vita in essere al 1° gennaio 2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al:

- 50% entro il 30 giugno 2025;
- 20% entro il 30 giugno 2026;
- 20% entro il 30 giugno 2027;
- 10% della restante quota entro il 30 giugno 2028.

#### **BONUS ELETTRODOMESTICI - ART. 1 C. 107 - 110**

Per il solo 2025 è previsto un contributo per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico. A tal fine, presso il Mimit, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025. Con Decreto Mimit, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2025 saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l'assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa.

#### **MUTUI PRIMA CASA - ART. 1 C. 112 - 113**

Viene prorogata al 31 dicembre 2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa (istituito dall'articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013) dal 50 fino all'80% della quota capitale le categorie prioritarie, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori. Sempre fino al 31 dicembre 2027, è prevista la proroga dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 12 e 13, L. 213/2023, che:

- prevede l'inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;
- detta, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l'altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell'accantonamento di un coefficiente di rischio;
- prevede ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.

#### **AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - ART. 1 C. 116**

Viene modificato l'articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, estendendo da 1 a 2 anni il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro.

#### **MODIFICA REQUISITI NASPI - ART. 1 C. 171**

Il comma 171 modifica i requisiti per l'accesso alla NASpI, con l'aggiunta della nuova lettera c-bis) all'articolo 3, D.Lgs. 22/2015. In particolare, viene previsto, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 e in aggiunta ai requisiti dal comma 1, articolo 3, D.Lgs. 22/2015, che per il riconoscimento della NASpI è necessario poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, avvenuto nei 12 mesi precedenti dall'evento di cessazione involontaria, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, di risoluzione consensuale all'interno della procedura ex articolo 7, L. 604/1966 e di dimissioni di cui all'articolo 55, T.U. maternità.



#### **OPZIONE DONNA - ART. 1 C. 173**

Il comma 173 proroga anche per il 2025 l'accesso pensionistico anticipato "*Opzione donna*", applicabile nei confronti delle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. Per il personale del comparto scuola e AFAM, entro il 28 febbraio 2025, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

#### **APE SOCIALE - ART. 1 C. 175 - 176**

Viene prorogato il c.d. Ape sociale (commi da 179 a 186, articolo 1, L. 232/2016) fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d), comma 179, L. 232/2016, al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. L'Ape sociale non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

#### **PENSIONI MINIME - ART. 1 C. 177**

Viene esteso fino a dicembre 2026 l'incremento transitorio per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante. In particolare, l'incremento è pari 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e 1,3 punti percentuali per l'anno 2026.

#### **ASSEGNO SOCIALE - ART. 1 C. 178**

Per l'anno 2025, si aumenta l'importo mensile dell'assegno sociale di 8 euro e la soglia massima di reddito per averne diritto di 104 euro.

#### **ANTICIPO ETÀ ACCESSO PENSIONE LAVORATRICI MADRI - ART. 1 C. 179**

Viene modificata la disposizione che riconosce alla lavoratrice madre un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio: il limite massimo di anticipo complessivo è pari a 16 mesi, e non più 12, in caso di 4 o più figli.

#### **RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ARTIGIANI E COMMERCianti NEO ISCRITTI- ART. 1 C. 186**

I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle 2 gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa ai sensi del Regolamento 2023/2831/UE della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti de minimis. Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'Inps.



#### **BONUS NUOVE NASCITE - ART. 1 C. 206 - 208**

Si introduce un assegno una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025.

Il beneficio è riconosciuto dall'Inps dietro istanza, ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno, ovvero di legame familiare, indicate al comma 206.

#### **CONGEDO PARENTALE - ART. 1 C. 217 - 218**

Mediante modifica dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità), di cui al D.Lgs. 151/2001, si prevede che a ciascun genitore lavoratore spetti, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 3 mesi e solo fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari all'80% della retribuzione. L'innalzamento dell'indennità del congedo si applica con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

#### **ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI - ART. 1 C. 219 - 220**

A decorrere dal 1° gennaio 2025 alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi Ivs a carico della lavoratrice. La misura del parziale esonero contributivo sarà determinata entro il 31 gennaio 2025, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef.

#### **DETRAZIONI IRPEF SPESA SOSTENUTA DAI NON VEDENTI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA - ART. 1 C. 229**

All'articolo 15, Tuir, viene sostituito il comma 1-*quater*, prevedendo che dall'Irpef lorda si detrae la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida in misura forfetaria pari a 1.100 euro.

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI - ART. 1 C. 246**

Viene prorogato al 2025 il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 621-626, L. 145/2018.

#### **PROROGA MAGGIORAZIONE DEDUZIONE COSTO NUOVE ASSUNZIONI - ART. 1 C. 399 400**

Viene esteso per i 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti solari, periodi d'imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027) l'incentivo fiscale alle nuove assunzioni. Ne deriva che ai titolari di reddito d'impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti e alle condizioni già previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, è riconosciuta una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione degli acconti dovuti, in via generale, per ciascuno dei periodi d'imposta in cui è



vigente l'incentivo fiscale non si deve tener conto dei relativi effetti. Più precisamente, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi 2 (per i soggetti solari, periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028), secondo il c.d. "metodo storico", si deve considerare l'imposta dell'anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall'applicazione delle disposizioni in commento. Anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i 2 successivi (per i soggetti solari, periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027), secondo il c.d. "metodo previsionale", non si deve tener conto delle disposizioni in commento.

## MODIFICHE CREDITO D'IMPOSTA 5.0 - ART. 1 C. 427 - 429

A decorrere dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, per effetto delle modifiche apportate:

- il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;
- è previsto l'incremento della maggiorazione riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, nei termini che seguono:- al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti nell'Unione Europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), D.L. 181/2023;- al 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell'Unione Europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), D.L. 181/2023;- al 150% per i moduli prodotti nell'Unione Europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o *tandem* prodotte nell'Unione Europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24% di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), D.L. 181/2023;
- viene elevata al 35% l'aliquota del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
- viene soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%, per il quale la vigente formulazione prevede l'aliquota del 15%;
- viene soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%, per il quale la vigente formulazione prevede l'aliquota del 15%;
- si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
- con il nuovo comma 9-bis, articolo 38, D.L. 19/2024, si definisce la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi (rispettivamente pari al 3% e al 5%), per gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla L. 232/2016 (beneficiari del credito d'imposta industria 4.0) caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Inoltre, il nuovo comma 9-ter, prevede che la riduzione dei consumi energetici si considera, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (*Energy Performance Contract*) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%;
- si prevede la cumulabilità del credito d'imposta Transizione 5.0 con il credito per investimenti nella Zona economica speciale (ZES unica - Mezzogiorno) di cui all'articolo 16, D.L. 124/2023 e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13, D.L. 60/2024. Inoltre, il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale



cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Infine, viene chiarito che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione Europea (di cui all'articolo 9, Regolamento 2021/241), a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

#### **ALIQUOTA RIDOTTA IRES PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI MATERIALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - ART. 1 C. 436 - 444**

Per il solo periodo di imposta 2025, è prevista la riduzione dell'aliquota Ires al 20% per le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), Tuir che reinvestono l'80% degli utili, di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumono l'1% di lavoratori in più. Con Decreto Mef sarà data attuazione alle disposizioni anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.

#### **MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0- ART. 1 C. 445 - 448**

Viene limitata la validità del credito di imposta di cui al comma 1057-bis, L. 178/2020, al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Inoltre, viene abrogato il comma 1058-ter e si adeguano, conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti alla disciplina del credito di imposta "Transizione 4.0". Tuttavia, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, L. 178/2020, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui sopra, l'impresa deve trasmettere telematicamente al Mimit una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al Decreto Direttoriale 24 aprile 2024. Con apposito, Decreto direttoriale verranno apportate le necessarie modificazioni al predetto Decreto. Da ultimo, viene prevista una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta. Il Mimit trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa il Mimit ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI- ART. 1 C. 449**

Il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 89-92, L. 205/2017, riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle pmi per la quotazione, viene prorogato fino al 31 dicembre 2027. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta.

#### **FONDO GARANZIA PMI- ART. 1 C. 450**

Viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia pmi, parzialmente derogatoria di quella ordinaria. Contestualmente, vengono apportate le seguenti modifiche:



- la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le PMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;
- si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell'80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro – anziché 80.000 euro come attualmente previsto – nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati;
- si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le c.d. "mid cap".

#### **CONTRIBUTI PER I SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA PROCEDURA PER IL RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA IN R&S - ART. 1 C. 458 - 460**

Ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta R&S di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell'importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, D.L. 146/2021, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa di:

- 60 milioni di euro per l'anno 2025;
- 50 milioni di euro per l'anno 2026;
- 80 milioni di euro per l'anno 2027;
- 60 milioni di euro per l'anno 2028.

Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali e la rateizzazione dello stesso sono stabilite, con Decreto Mimit, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2025.

#### **NUOVA SABATINI - ART. 1 C. 461**

Viene rifevanzata l'autorizzazione di spesa relativa alla c.d. Nuova Sabatini dei seguenti importi:

- 400 milioni di euro per l'anno 2025;
- 100 milioni di euro per l'anno 2026;
- 400 milioni per gli anni dal 2027 al 2029.

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO - ZES UNICA - ART. 1 C. 485 - 490**

Viene esteso al 2025 il credito d'imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), prevedendo un limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini della fruizione, gli operatori economici, per il 2025, devono:

- comunicare all'Agenzia delle entrate, tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
- trasmettere all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione, tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

La comunicazione integrativa deve altresì indicare:

- l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al Decreto 17 maggio 2024;



- un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

Con provvedimento dell' Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2025, saranno approvati i modelli da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

#### **CREDITO ZES AGRICOLTURA- ART. 1 C. 544 - 546**

Viene esteso il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, anche all'anno 2025 nel limite massimo di spesa di 50 milioni. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta, i soggetti interessati devono comunicare all' Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione i soggetti interessati comunicano, altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento dell' Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2025 è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell' Agenzia delle entrate per l'anno 2024, nonché del relativo contenuto e modalità di trasmissione. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. La percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

#### **OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI SOCIETÀ - ART. 1 C. 860**

Viene modificato l'articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012, disponendo l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di PEC anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.